

Allegato "C" alla Raccolta N.ro 2401
Fondazione "Circolo Artistico Politecnico - ETS"

STATUTO

Prefazione

Costituita nel dicembre del 1888, con presidente un esponente della nobiltà colta napoletana, il principe Giuseppe Caravita di Sirignano, come privata associazione di distinte figure di artisti napoletani, il circolo si sviluppò rapidamente, in un momento positivo della vita culturale e di provvido sviluppo civile e sociale della Città, la cosiddetta "Napoli della Bella Epoque", che segnò l'acquisizione di una rinnovata identità della Città dopo il trauma della perdita, nel 1860, del ruolo di capitale, qual era stata per oltre otto secoli.

Tale capacità aggregativa di analoghe strutture associative fu assai intensa, fino a quando in seguito alle fusioni con il Circolo Forense (1903) e con il Politecnico (1907), a sua volta esistente dal 1874, assunse la intitolazione di Circolo Artistico Politecnico, che da allora lo designa. Tale dizione non fu soltanto il risultato formale di un accorpamento statutario, fu la consapevolezza di esprimere un'idea di vita civile, di modernizzazione e sviluppo di una antichissima città dalla lunghissima storia travagliata quanto gloriosa, caratterizzata dalla volontà e capacità di esprimere la convergente funzione del mondo culturale e artistico, sempre forte a Napoli, che ha vissute diverse stagioni di autentico cosmopolitismo (ultima la grande età crociana), e del mondo delle libere professioni, ispirate ai più evoluti principi economico-sociali per una non retorica "nuova Italia".

In tale e per tale sua funzione, il "Circolo Artistico Politecnico" ha compartido i momenti di splendore e quelli di appannamento della vita cittadina, conoscendo stagioni di felice, intensa vita propulsiva e stagioni grigie, fino a rasentare la scomparsa. Questa è stata evitata dalla tenace volontà di un piccolo gruppo di Soci Fondatori e dalla collaborazione ad essi offerta da alcune personalità di alta rilevanza culturale, sociale, politica cittadine e nazionali. Evitata la improvvida attribuzione giudiziaria della sede e della preziosa collezione artistica, libraria e documentale di significativi autori otto novecenteschi, per via di una desolante asta a una società di sconosciute finalità, anche grazie a un provvidenziale intervento regionale, il Circolo ha ripreso la propria vita attiva, protesa a dare spazio a significative iniziative, positivamente incidenti sulla vita civile di Napoli.

Il nuovo "Statuto" vuole segnare questa nuova stagione, consacrando, al tempo stesso, la nobile tradizione del "CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO" che lo caratterizza come un pezzo della più alta funzione della "Napoli nobilissima", perenne rivale della Napoli cenciola e strillazzerà. Non a caso, anche col nuovo statuto il Circolo ha inteso conservare la storica de-



Notaio Mara Mililotti
Via dei Fiorentini n.21
Napoli
tel. 0815523428-0815523503
Fax 0812514098
email:
mmililotti@notariato.it

nominazione che ne garantisce l'identità.

Prof. Fulvio Tessitore, Presidente Onorario (16 maggio 2017)

Art. 1 - Denominazione

Per volontà dei Soci Fondatori dell'Associazione "Circolo Artistico Politecnico", Associazione Riconosciuta, viene costituita, ai sensi del DLGS 3 luglio 2017 n. 117 la Fondazione denominata **"Fondazione Circolo Artistico Politecnico - ETS."**

La Fondazione è la trasformazione dell'Associazione "Circolo Artistico Politecnico", costituita il 4 dicembre 1991 per atto notaio Antonino De Rosa (Rep. 66885 - Racc. 4515), riconosciuta con D.P.G.R.C. Regione Campania n° 3497 del 3/4/1992, iscritta al RPG della Regione Campania - n° 120, a sua volta continuazione dell'Associazione "Società Napoletana degli Artisti", fondata nel 1888 e del Circolo Artistico Politecnico, nato nel 1907 dalla fusione con il Circolo Forense Partenopeo e il Circolo Politecnico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Napoli in Palazzo Zapata, alla Piazza Trieste e Trento n. 48.

Ogni trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Napoli non comporterà modifica statutaria, ma verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue solo finalità d'interesse sociale e di tutela, promozione e valorizzazione di cose di interesse artistico storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n° 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n° 1409, con particolare riferimento alla tutela, promozione, implementazione e valorizzazione dell'Archivio Storico, della Biblioteca, della Fototeca, delle Raccolte pittoriche e scultoree, aperti alla pubblica fruizione, come da Convenzione stipulata con il Ministero dei Beni Culturali - Uff. Centrale Beni A.A.A.S. - Divisione III Sez. IV del 6/11/1987 - Reg.to in Napoli il 7/12/1987 n° 13404.

La Fondazione destina il suo patrimonio - Archivio Storico, Museo pittorico e scultoreo, Fototeca, Biblioteca, Raccolta di oggetti d'epoca e Memoria storica - al consolidamento dei propri legami con il Territorio, vincolando ad esso scopo il suo percorso futuro. La Fondazione può accettare e/o effettuare donazioni.

La Fondazione userà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione **"Ente del Terzo Settore"** e/o l'acronimo **"ETS"**.

Fini istituzionali della Fondazione, per decisione unanime e autonoma dei Costituenti, sono:

Tutela, Implementazione e Valorizzazione del Patrimonio Ar-

tistico, Culturale, Sociale e Storico, di cui alla legge 1 giugno 1939, n° 1089, vincolato e quindi inalienabile (Decreto MIBACT n° 52 del 17 luglio 2002, emesso per "l'importanza che travalica i tradizionali eventi della vita napoletana ed il settore della vita morale e culturale delle arti figurative; un caso unico di iniziativa privata, fomite d'interessi artistici e culturali di grande rilievo, testimonianza della validità della gloriosa scuola dell'800 napoletano";

- Mantenere tale Patrimonio perennemente fruibile alla Comunità Territoriale;
- Svolgere attività di solidarietà sociale secondo quanto indicato dal C.T.S.;
- Custodire e gestire l'immobile storico, esempio e memoria architettonica e sociale della vita artistica, culturale e sociale del '900 napoletano;
- Promuovere iniziative tese a consentire l'avvicinamento alla fruizione dell'arte e della cultura a persone svantaggiate, attraverso l'organizzazione specifica e l'uso di tecnologie agevolative base alle diverse patologie impeditive;

La Fondazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2021 n. 107. L'individuazione di tali attività diverse è rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Tutte le attività sono ispirate ai principi delle pari opportunità tra i sessi, le religioni e le etnie e al rispetto dei diritti individuali delle persone.

L'Ente per il perseguimento degli obiettivi ha ricevuto contributi dal Mibact e dalla Regione Campania.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Vige l'obbligo di:

- Impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- Devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, in base a quanto disposto dall'art. 9 del C.T.S previo parere positivo dell'Ufficio Regionale RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- Redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità, e nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra i sessi ed al rispetto dei diritti individuali delle persone.

Nella definizione di politiche d'investimento e nelle scelte degli strumenti d'impiego, il patrimonio si incrementa per effetto anche delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà, nel modo che riterrà più opportuno, gli investimenti del denaro, dei titoli e/o altri beni che perverranno alla Fondazione.

Il patrimonio è costituito da:

- Beni indicati nell'atto costitutivo del quale il presente statuto è parte integrante;
- Elargizioni e/o donazioni fatte da Enti e/o da privati;
- Fondi, raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge;
- Beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- Contributi a vario titolo;
- Fondi di Riserva e/o di sopravvenienza attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- Rendite finanziarie destinate dai Soci Fondatori in sede di costituzione;
- Entrate da iniziative anche commerciali e/o finanziarie finalizzate al reperimento di fondi per il sostegno finanziario degli scopi e delle iniziative della Fondazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i contributi pervenuti a qualsiasi titolo dai costituenti, da terzi e/o da sponsor senza obbligo di iscrizione al patrimonio. Qualora le rendite non fossero sufficienti a coprire le spese di gestione annuali, la differenza verrà coperta attingendo direttamente al fondo finanziario iniziale.

Le rendite verranno impiegate per il perseguimento dello scopo sociale della Fondazione in base a deliberazioni del Consiglio Direttivo, eseguite a mezzo degli organi della Fondazione per la conservazione del patrimonio stesso e, in casi di residui attivi, per la sua implementazione.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- **Presidente della Fondazione;**
- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Direttore Generale (se nominato);**
- **Organo di Controllo e Revisione Legale;**
- **Comitato D'Onore.**

La **Fondazione** può avere:

- **Presidente Onorario**, nominato dal Comitato d'Onore;
- **Comitato Scientifico**, composto da max 9 membri. E' Organo Consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare al Consiglio Direttivo autonome iniziative, proposte e progetti tesi a garantire l'indirizzo scientifico della Fondazione, nel rispetto della storica vocazione di luogo di arte, studi, dibattiti, ed altro. Il Comitato Scientifico esprime pareri sul programma delle attività di carattere scientifico e culturale, sostiene studi, ricerche scientifiche e tecniche, sensibilizza l'opinione pubblica.

I Componenti il Comitato Scientifico, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo delle lettere, delle scienze, della tecnica e/o di altri settori culturali e/o sociali nei quali opera la Fondazione, sono nominati dal Comitato d'Onore.

Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il Presidente che ne coordina l'attività.

Il **Presidente Onorario** ed il **Presidente della Fondazione** sono di diritto componenti il Comitato Scientifico.

Art. 6/1 - Il Presidente della Fondazione:

Il Presidente della Fondazione rappresenta la Fondazione; Sovrintende a tutti i rami della amministrazione; gestisce, su decisioni del Consiglio di Amministrazione:

i beni della Fondazione e i fondi, a qualsiasi titolo pervenuti alla Fondazione;

Accende e chiude conti correnti bancari e/o postali, ne movimentata le somme, effettua ogni operazione economica e finanziaria anche attraverso negoziazioni sul mercato finanziario, negli interessi della Fondazione;

Conferisce mandati di rappresentanza;

Ha la rappresentanza in sede giudiziaria in ogni ordine e grado;

Avvia e/o chiude iniziative giudiziarie nell'interesse della Fondazione;

Conferisce mandati legali di difesa in sede giudiziaria in ogni ordine e grado;

Svolge ogni altra attività utile alla vita della Fondazione;

Assegna gli incarichi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;

Presiede le riunioni di Consiglio di Amministrazione;

Può presiedere le riunioni del Comitato d'Onore;

Convoca il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare;

Sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione curando l'osservanza dello Statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i rapporti con le autorità tutorie;

In caso di urgenza adotta ogni provvedimento opportuno rife-

rendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
Può delegare per singoli atti e/o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altro membro del Consiglio e/o al Direttore Generale se nominato;

E' responsabile della comunicazione interna ed esterna e dirige l'Ufficio Stampa se istituito;

E' il Direttore del Museo, della Biblioteca, della Fototeca e dell'Archivio Storico;

Può nominare il Vice Direttore del Museo,

Può nominare il Direttore di MUSAP.

La nomina di Presidente non è incompatibile con quella di Direttore Generale.

Art. 6/2 - Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I consiglieri dureranno in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, a uno o più dei suoi membri, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione amministra la Fondazione e redige e approva il bilancio o rendiconto almeno due volte l'anno (a dicembre per il preventivo e ad aprile per il consuntivo).

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria 6 volte l'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sei giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, anche ad horas.

Il Consiglio si considera validamente costituito se siano presenti la maggioranza semplice dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio, nella prima seduta, nomina il Segretario che cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrivere sull'apposito libro. Segretario del Consiglio può essere anche una persona non appartenente al Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- 1) Sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;

3) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli consiglieri.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della Fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

L'Amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri consiglieri della proposta loro inviata.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede della Fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta radichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta).

La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto sarà considerata come voto favorevole.

Compete al Segretario del Consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli ammini-

stratori e al Direttore Generale, se nominato, indicando:

- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta ai consiglieri e le risposte degli stessi alla Fondazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.

In caso di consultazione scritta, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

In caso di richiesta anche di un solo consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Le decisioni dei consiglieri devono essere trascritte senza indugio a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei consiglieri. La trascrizione è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere scelti tra i componenti il Comitato D'Onore o al di fuori di esso.

Il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina il Direttore Generale e ne determina il compenso;
- Eventuali Commissioni e/o Comitati interni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- Ogni organismo interno che reputi necessario e/o utile per le attività della Fondazione;
- Determina annualmente gli impieghi per la realizzazione degli scopi della Fondazione;
- Il regolamento per i criteri di amministrazione e impiego dei fondi disponibili;
- Approva il rendiconto;
- Predispone la previsione di spesa relativa all'anno successivo entro il mese di dicembre di ogni anno;
- Delibera sulle modifiche statutarie e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge, dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente;
- Individua le attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, partecipa, previo invito/comunicazione, svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Direttore di MUSAP, se nominato.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire l'albo degli "Amici Promotori" della Fondazione. Detta qualifica, meramente onoraria e assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo o consultivo, potrà essere attribuita a coloro che spontaneamente e senza altro fine che la solidarietà a-

vranno contribuito ad alimentare il patrimonio della Fondazione.

Art. 6/3 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra estranei, dura in carica per un periodo stabilito nel mandato con cui gli viene conferito l'incarico e può essere riconfermato senza interruzione.

Provvede alla gestione della Fondazione, cura la sua organizzazione e vigila sul personale.

Esegue le deliberazioni e le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la predisposizione dei documenti di programmazione economica e del bilancio d'esercizio.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione.

Provvede al controllo dei risultati di gestione. Presenzia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte da persona scelta dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina di Direttore Generale non è incompatibile con quella di Presidente.

Art. 6/4 - Organo di Controllo e Revisione Legale

Nel rispetto dell'art. 30 del CTS è istituito l'Organo di Controllo. I componenti vengono scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo c.c. e nominati dal Comitato d'Onore.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta gestione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Tale funzione può essere svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora l'Organo di controllo sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti.

Art. 6/5 - Comitato d'Onore

Compongono il Comitato d'Onore tutti i Soci Fondatori e Ordinari dell'Associazione "Circolo Artistico Politecnico" che hanno deliberato la trasformazione dell'Associazione nella Fondazione.

E' prerogativa esclusiva del Comitato D'Onore scegliere e nominare il Presidente Onorario, tra i suoi membri il Presidente della Fondazione, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, i componenti dell'Organo di Controllo, i Revisori dei Conti, il Comitato Scientifico. Il Comitato d'Onore può nominare il Direttore Generale della

Fondazione.

In caso di dimissione o morte di uno o più dei Soci dell'Associazione "Circolo Artistico Politecnico" che hanno trasformato l'Associazione in Fondazione e in quanto tali membri di diritto del Comitato D'Onore, il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione possono proporre al Comitato d'Onore l'immissione di nuovi componenti, scegliendo i candidati tra coloro che hanno maggiormente sostenuto la Fondazione con donazioni e/o azioni. Risulteranno nominati coloro che avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Comitato d'Onore. In caso di cessazione di uno dei membri per qualsiasi causa, il Comitato d'Onore potrà reintegrare il proprio numero mediante cooptazione con il consenso della maggioranza assoluta dei componenti superstiti.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato D'Onore, con decisione unanime, può incrementare il numero dei propri componenti con l'inserimento di nuovi membri numericamente non superiori ad un terzo degli esistenti.

Il Comitato D'Onore esprime pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame.

Il Comitato D'Onore elegge tra i propri membri, a maggioranza semplice, il suo Presidente Permanente.

Il Comitato D'Onore si riunisce su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno, anche per l'esame dell'andamento della gestione.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato D'Onore provvederà alla relativa sostituzione entro due mesi dalla cessazione. Il nuovo consigliere resterà in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

In caso di dimissione del Presidente, il Comitato d'Onore oltre a nominare il nuovo Presidente, procederà anche al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

I componenti il Comitato D'Onore potranno offrire individualmente la propria collaborazione in relazione all'attività professionale da ciascuno di essi svolta, per realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione. La collaborazione è a titolo gratuito, salvo un impegno lavorativo costante, nel qual caso verrà riconosciuto un rimborso spese deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Possono far parte del Comitato D'Onore, attraverso un proprio rappresentante, anche le Associazioni, le Fondazioni, le Aziende, gli Enti privati e/o pubblici.

Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'anno finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dovrà essere approvato il rendiconto. Per motivi eccezionali, il termine suddetto potrà essere rinviato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione verranno reimpiegati per la prosecuzione degli scopi statutari.

Nel rispetto dell'art. 48, co 3 del CTS, il deposito annuale del bilancio avverrà presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Estinzione

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile o per le altre cause previste dalle leggi presenti e/o future.

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno uno o più liquidatori, i quali dovranno soddisfare ogni ragione debitoria e procedere alla eventuale devoluzione delle residue attività. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 9 - Clausole di Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto pieno riferimento al D.lgs 3 luglio. 2017, n. 117, al codice civile, alle norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.

Firmato:

Gaito Adriano

Federica Morgione Notaio - segue impronta del sigillo -